

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 54/CGF
(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 217/CGF – RIUNIONE DEL 9 APRILE 2010

I° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Francesco Cerini, Dr. Lucio Molinari – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) **RICORSO DEL CALCIATORE DAVIDE BASSI AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA € 7.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 99 BIS N.O.I.F. ED ALLA CIRCOLARE N.7, PUNTO 4, DELLA L.N.D. IN DATA 4.09.2007 - NOTA N. 4602/069PF09-10/SP/BLP DEL 4.2.2010** – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 65/CDN dell'11.3.2010)

- 2) **RICORSO DELL'EMPOLI F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, C.G.S. PER LA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO TESSERATO, CALCIATORE BASSI DAVIDE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 99 BIS N.O.I.F. ED ALLA CIRCOLARE N.7, PUNTO 4, DELLA L.N.D. IN DATA 4.09.2007 - NOTA N. 4602/069PF09-10/SP/BLP DEL 4.2.2010** – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 65/CDN dell'11.3.2010)

Con rituali e distinti reclami il signor Bassi Davide e la sua attuale società di appartenenza Empoli F.C. S.p.A., hanno impugnato la decisione (Com. Uff. 65/CDN dell'11.3.2010, comunicata il 12 successivo) con la quale, su deferimento del Procuratore Federale, erano state rispettivamente comminate le seguenti sanzioni: €7.000,00 di ammenda per violazione dell'art. 1 C.G.S., anche in relazione all'art. 99 bis N.O.I.F. ed alla circolare n. 7, punto 4, della L.N.D. del 4.9.2007, e € 5.000,00 di ammenda per responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, C.G.S..

Con i motivi scritti il Bassi ha contestato la sussistenza dell'addebito, eccependo di non avere sottoscritto l'autocertificazione, asseritamente inviatagli dalla "Arsenal Spezia 1913", atteso che non rispondeva al vero che egli avesse giocato in questa società nella Stagione Sportiva 1997/1998 e che se ciò avesse dichiarato avrebbe commesso un falso ideologico, con tutte le conseguenze di legge a suo carico.

A supporto della sua tesi ha prodotto alcune dichiarazioni rilasciate da tesserati della "Arsenal Spezia 1913" e copie di articoli di stampa sportiva dai quali si evinceva che, nell'annata sportiva 1997/1998, aveva, invece, giocato per la società "Spezia Calcio 1906".

Chiedeva, pertanto, il suo proscioglimento e, in subordine, la riduzione della sanzione.

La società Empoli F.C. S.p.A. eccepiva l'errata interpretazione dell'art. 4, comma 2, C.G..S. e la conseguente erronea attribuzione di responsabilità oggettiva non sussistendo i relativi presupposti normativi; si doleva, comunque, della eccessiva onerosità dell'ammenda comminatale.

Concludeva, pertanto, in conformità.

Alla seduta del 9 Aprile 2010, fissata davanti alla competente C.G..F. – 1^a Sezione Giudicante – compariva il loro difensore il quale illustrava i motivi scritti.

Preliminarmente, attesa la connessione oggettiva, questa Corte disponeva la riunione dei distinti reclami.

Ciò premesso, si osserva che i reclami sono fondati e devono, pertanto, essere accolti.

Dalla documentazione prodotta dal Bassi è, infatti, emerso che nella Stagione Sportiva 1997/1998 era tesserato dalla società Spezia Calcio 1906 proveniente dalla società "Arsenal Spezia 1913" con la quale era stato tesserato nelle precedenti stagioni sportive 1995/1996 e 1996/1997.

Da ciò consegue che la dichiarazione acquisita agli atti della indagine e sottoscritta dal signor Carlo Masini in data 30.1.2009, Presidente della società "Arsenal Spezia 1913", che rivendicava l'assegnazione del premio di preparazione in quanto il Bassi aveva, poi, esordito in Serie "A" con la società Empoli, conteneva una attestazione non veritiera.

Legittimo, pertanto, era stato il diniego opposto dal Bassi dal quale, come prima osservato, si pretendeva che dichiarasse che nella stagione sportiva 1997/1998, era stato tesserato con la "Arsenal Spezia 1913".

Per l'effetto, alcuna responsabilità disciplinare poteva e può essergli attribuita e tanto meno alla sua attuale società di appartenenza Empoli F.C. S.p.A. a titolo di responsabilità oggettiva.

Per questi motivi la C.G.F. riuniti i ricorsi come sopra proposti dal calciatore Davide Bassi e dall'Empoli F.C. S.p.A. di Empoli (Firenze) li accoglie annullando le delibere impugnate.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

3) RICORSO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SALERNITANA/LECCE DEL 23.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 241 del 24.3.2010)

La società Salernitana Calcio 1919 S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti pubblicato sul Com. Uff. n. 241 del 24 marzo 2010, con la quale è stata inflitta alla reclamante a seguito della gara Salernitana/Lecce del 23 marzo 2010 l'ammenda di € 4.000,00 *"per aver omesso di impedire la permanenza sulla panchina aggiuntiva, durante l'intera gara, di persona non autorizzata che, al termine della gara, rivolgeva all'Arbitro un'espressione ingiuriosa"*.

La società reclamante ha chiesto, nel ricorso, in via principale l'annullamento dell'ammenda inflitta, in quanto il collaboratore della società Salernitana Calcio 1919 S.p.A., signor D'Andrea Salvatore, era inserito nell'elenco della panchina aggiuntiva presentato regolarmente all'arbitro.

Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto, i fatti avvenuti e i referti degli Ufficiali di Gara, accoglie il reclamo presentato, annulla la sanzione inflitta e rimette gli atti al Giudice di I° grado ai fini dell'accertamento della responsabilità personale del soggetto D'Andrea Salvatore che risultava autorizzato a stare sulla panchina aggiuntiva, ma che risulta aver profferito frasi ingiuriose al direttore di gara come risulta dal referto dell'arbitro stesso.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla Salernitana F.C. S.p.A. di Salerno, annulla la delibera impugnata rimettendo gli atti al Giudice Sportivo per quanto di competenza.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Avv. Lorenzo Attolico, Prof. Vincenzo Fortunato, Dr. Lucio Molinari – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

4) RICORSO DEL F.C. JUVENTUS S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. ROBERTO BOTTEGA A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI E A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 20.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 246 del 29.3.2010)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 246 del 29.3.2010, ha inflitto al signor Roberto Bottega la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 20.4.2010.

Tale decisione veniva assunta perché, durante l'intervallo dell'incontro Juventus/Atalanta del 28.3.2010, il Bottega, nel sottopassaggio che addiceva agli spogliatoi, ha rivolto reiteratamente all'Arbitro espressioni ingiuriose.

Avverso tale provvedimento la società F.C. Juventus S.p.A. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 30.3.2010 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 6.4.2010, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciare prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dalla F.C. Juventus S.p.A. di Torino, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DELL'EMPOLI F.C. S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA INFLITTA AL SIG. CAMPILONGO SALVATORE;**
- **SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA INFLITTA AL SIG. VITALE GIUSEPPE, SEGUITO GARA EMPOLI/LECCE DEL 2.4.2010** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 252 del 6.4.2010)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 252 del 6.4.2010, ha inflitto la sanzione:

- della squalifica per 1 gara effettiva inflitta al signor Salvatore Campilongo;
- della squalifica per 1 gara effettiva inflitta al signor Giuseppe Vitale;

Tale decisione veniva assunta perché, durante l'incontro Empoli/Lecce del 2.4.2010, in momenti diversi, sia il Campilongo che il Vitale hanno profferito un'espressione blasfema rilevate dal collaboratore della Procura Federale.

Avverso tale provvedimento la società Empoli F.C. S.p.A. ha preannunciato reclamo, con richiesta di procedimento d'urgenza, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 6.4.2010 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la

ricorrente, con nota trasmessa il 9.4.2010, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciare prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dall'Empoli F.C. S.p.A. di Empoli (Firenze) dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA DEL BRESCIA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE E DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTE AL CALC. ANDREA CARACCILO SEGUITO GARA BRESCIA/MANTOVA DEL 2.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 252 del 6.4.2010)

Con delibera del 6 aprile 2010, Com. Uff. n. 252 in pari data, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al calciatore Caracciolo Andrea, in relazione alla gara Brescia/Mantova del 2 aprile 2010, la squalifica per tre giornate, ammonizione ed ammenda di € 5.000,00 “per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Sesta sanzione); per avere, al 20° del secondo tempo, all'atto dell'ammonizione, rivolto all'Arbitro un insulto e quindi, all'atto della consequenziale espulsione, proferito espressioni minacciose nei confronti del Direttore di gara”.

Avverso tale decisione presentava reclamo la società Brescia Calcio S.p.A., la quale sosteneva l'eccessività della sanzione inflitta in ragione del fatto che l'espressione ingiuriosa usata dal calciatore all'atto dell'ammonizione non era in realtà indirizzata al direttore di gara, ma a sé stesso quale rimprovero per la ingenuità in cui era incorso, mentre la successiva frase, che il Caracciolo peraltro nega di aver pronunciato, non poteva essere considerata una minaccia in quanto inidonea a provocare timore o preoccupazione nel destinatario in maniera da turbarne o anche solo limitarne la serenità, anche in considerazione delle circostanze oggettive e del contesto in cui sarebbe stata pronunciata.

Concludeva, quindi, per una riduzione delle sanzioni inflitte, richiedendo anche di essere sentiti.

All'odierna riunione della Corte erano infatti presenti sia la società, a mezzo del suo difensore, sia il Caracciolo, che si sono, sostanzialmente, riportati alle argomentazioni indicate nei motivi di appello.

Le doglianze della società reclamante non possono trovare accoglimento.

Quanto al fatto che il calciatore abbia effettivamente pronunciato le espressioni attribuitegli, basta fare presente che il referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, riporta alla lettera le frasi con le quali il Caracciolo aveva apostrofato il direttore di gara, mentre la versione secondo la quale il calciatore avrebbe indirizzato a sé stesso l'espressione ingiuriosa recepita dall'arbitro come a lui diretta, risulta essere argomentazione meramente difensiva non corroborata da elementi di riscontro e, di conseguenza, priva di pregio.

Quanto, poi, al fatto che le ulteriori espressioni rivolte dal Caracciolo al direttore di gara siano o meno delle vere e proprie minacce, è appena il caso di ricordare che la sanzione risulta inflitta per aver il calciatore proferito “espressioni minacciose”, e non per avere posto in essere, sia pure in forma verbale, attività minacciose, giacché oggetto di questo procedimento è semplicemente il comportamento del tesserato sul piano disciplinare, esulando da esso, perché tipico del, diverso, piano penalistico, ogni valutazione sia sulla idoneità alla coartazione della libera volontà altrui, sia su quello che costituisce l'elemento soggettivo dell'agente, così che deve ritenersi irrilevante qualunque valutazione relativa alla idoneità della frase pronunciata risultando sufficiente, come è

nel caso in esame, che essa sia stata effettivamente proferita, e che non sia dovuta ad una atmosfera amichevole o scherzosa ma che trovi la sua scaturigine in un contrasto tra i protagonisti.

In tale ottica non vi è spazio per una riduzione delle sanzioni irrogate dal Giudice di primo grado, rispettivamente una e due giornate di squalifica, oltre all'ammenda di € 5.000,00, che corrispondono, praticamente, al minimo edittale.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo con richiesta di procedimento d'urgenza come sopra proposto dal Brescia Calcio S.p.A. di Brescia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 13 settembre 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete